

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

## **Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.**

### **Art. 10**

Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a)** sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
- b)** concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
- c)** acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
- d)** effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
- e)** finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
- e bis)** sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;
- f)** sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa

nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;

**g)** concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

**g bis)** concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

**g ter)** sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;

**g quater)** sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.

**g quinquies)** sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

**g sexies)** sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

(1)(3)(5)(6)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(20)(21)

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

(2)(4)

**2 bis.** Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e,

sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

(7)(17)

**2 ter.** Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

(8)

**2 quater.** I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.

(9)(18)

**2 quinquies.** I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

(19)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999

**2** Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004

**3** Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005

**4** Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005

- 5** Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
- 6** Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
- 7** Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 8** Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 9** Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
- 10** Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 11** Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
- 12** Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
- 13** Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
- 14** Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020
- 15** Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020
- 16** Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020
- 17** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020
- 18** Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020
- 19** Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020
- 20** Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
- 21** Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.